Allegato "B" al N.8875 Rep./N.6762 Racc.

Registrato a Bergamo
in data 04/08/2022
n. 39663 - Serie 1T
Pagati Euro 630,00.=

Modello Unico

STATUTO

“SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 -DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

È istituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, "Scuola Materna Regina Margherita" che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l’Ente, di seguito detto "fondazione", ha l’obbligo di inserire l’acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Pertanto la Fondazione assume la seguente denominazione:

"SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ovvero, in forma abbreviata:

"SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA - ETS"

La Fondazione ha sede in Bonate Sotto (BG).

L'eventuale trasferimento in altra sede all'interno del medesimo comune, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza l'obbligo di modifica statutaria.

Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della Legge 62/2000, è una fondazione senza fini di lucro e di ispirazione cristiana.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

La Fondazione, tenuto conto anche delle risorse preferibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, può concentrare gli interventi a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

In particolare, la Fondazione ha quali finalità:

- la gestione diretta ed indiretta di scuole dell'infanzia e/o asili nido, nel rispetto delle norme civilistiche e sanitarie vigenti in materia, al fine di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età dai 0 (zero) anni ai 6 (sei) anni del Comune di Bonate Sotto e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi;

- provvedere l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operare, i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana; - la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana nei limiti consentiti dalla loro età;

- favorire l'accoglienza degli alunni svantaggiati per handicap fisici e psichici e vietare ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini;

- adottare linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo della scuola materna, che recepiscano gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. La scuola materna riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.

La Scuola Materna Regina Margherita fa riferimento agli orientamenti dell'attività didattica previsti per le Scuole materne Statali, stabilendo in apposito regolamento le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

I bambini ammessi alla Scuola Materna non possono rimanervi oltre l'inizio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi statali e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 3 - PATRIMONIO E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'immobile sito a Bonate Sotto in via A. Locatelli n. 1 e censito al catasto al mappale n. 1475/701 e 1475/702 del Comune di Bonate Sotto.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni mobiliari e immobiliari e da ogni altra entrata destinata agli scopi della Fondazione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio e provvedere alla conservazione e al mantenimento dello stesso.

Il patrimonio conferito potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;

- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;

- dall'introito delle rette pagate dalle famiglie degli alunni;

- dall'introito dei contributi degli enti pubblici finalizzati alle attività della scuola materna.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza, sarà predisposto ed approvato entro i termini di legge

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente

- l'Organo di controllo

- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri compreso il Presidente, che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- n. 2 componenti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in cui ha sede la Fondazione, nominati dal Sindaco;

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Bonate;

- n. 1 componenti in rappresentanza dei genitori nominati dall'Assemblea dei Genitori della Fondazione "Scuola Materna Regina Margherita di Bonate Sotto";

- n. 1 componente in rappresentanza dell'Associazioni AGE del Comune di Bonate Sotto.

Tutti i componenti durano in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati senza interruzione.

Partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, la Coordinatrice della Scuola Materna.

Non è prevista alcuna remunerazione per la carica ricoperta, ad eccezione di eventuali rimborsi per le spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'autorità di vigilanza la può promuovere.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari; - il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di qualsiasi componente.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede, con votazione segreta , alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

Art. 7 - INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed inoltre:

- gli amministratori ed il personale dell'Istituto di credito che svolge le funzioni di tesoriere della Fondazione;

- il personale dipendente della Fondazione;

- chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

Art. 8 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente, e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio nomina il proprio Presidente, il vice-Presidente ed eventualmente il Segretario.

Al Presidente e, in caso di impedimento od assenza, al vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Consiglio in particolare:

a) predisporre ed approvare il Bilancio della Fondazione;

b) adottare i regolamenti e programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria della Fondazione;

c) individuare i criteri e deliberare l'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;

d) assumere, sospendere, licenziare il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L di categoria e dal regolamento organico del personale;

e) deliberare le convenzioni con Enti pubblici e privati;

f) deliberare sui contratti di appalti di lavori, di locazione, fornitura e somministrazione;

g) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;

h) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17 – comma 2 – del Decreto legislativo 207/2001, con voto favorevole di almeno 3 / 4 dei suoi componenti;

i) deliberare con la presenza di almeno 3/4 dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti le modifiche statutarie;

j) deliberare la misura delle rette di frequenza della scuola materna;

k) nominare il tesoriere della Fondazione;

l) nominare, se dovuto, il Direttore della Fondazione, stabilire i termini del suo rapporto contrattuale ed i relativi compensi;

m) deliberare con il voto favorevole di 3/4 dei suoi componenti in carica, la proposta di trasformazione, fusione o scissione nonché in merito all'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nelle forme stabilite dal successivo articolo 17;

n) deliberare in merito allo svolgimento di attività secondarie ex art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

o) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

La convocazione è fatta con lettera spedita anche a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria con le stesse modalità di cui al comma uno, con lettera spedita anche a mezzo posta elettronica, almeno 3 giorni prima della riunione.

Può essere altresì convocato in forma urgente con avviso anche verbale un giorno prima della convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, ad eccezione delle delibere di cui al punto h), i) ed m) dell'articolo precedente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dal Vicepresidente.

Le deliberazioni constano di un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese con voto segreto.

Il presidente può invitare persone estranee al consiglio o esperti che potranno esprimere il loro parere consultivo.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.10 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni delle adunanze del Consiglio vengono redatte dal Segretario della Fondazione, o in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione sul verbale stesso.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 11 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIMISSIONI

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni od organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del consiglio.

Il consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, con i poteri previsti dalle norme di legge vigenti.

Le dimissioni di un consigliere si intendono efficaci ed esecutive sin dalla loro presentazione all'organo o all'autorità competente affinché provveda alla designazione del nuovo consigliere.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del consiglio stesso.

Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e con la funzioni di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;

- verifica, di concerto con il Segretario con il Direttore, se nominato, la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto, e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice-Presidente; in caso di contemporanea assenza, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di nomina.

Art. 13 - IL SEGRETARIO E LE SUE FUNZIONI

Il segretario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora nominato, egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del quale redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente , cura gli aspetti amministrativi della Fondazione, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del consiglio di amministrazione ed opera esclusivamente secondo le sue direttive.

Art. 14 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Comune di Bonate Sotto provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni e può essere sempre riconfermato.

Art. 15 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31l D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L'organo di revisione è nominato dal Comune di Bonate Sotto, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti dura in carica cinque anni e può essere sempre riconfermato.

Art. 16 - ORGANI COLLEGIALI

La Scuola Materna Regina Margherita, ai sensi della legge 62/2000 assicura l'istituzione ed il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.

Art. 17 - UTILI

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge o per Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 - ESTINZIONE

Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all'Autorità Tutoria, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nel Comune dove ha sede la Fondazione, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, salvo diversa destinazione imposta per legge, così come disposto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 19 - NORME RESIDUALI

Per qualsiasi altra materia non completata dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile, al D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

F.to Paolo Divizia L.S.
Certifico io sottoscritto, Avv.Paolo Divizia, Notaio di Bergamo, iscritto nell'omonimo Distretto Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art.68-ter, L. 16 febbraio 1913 n.89.

Bergamo, li 5 agosto 2022 nel mio studio in Via Pradello n.2.

Firmato digitalmente: Paolo Divizia